



CREDEMVITA

# Credemvita Futura

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5098

Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante Contratto di assicurazione  
sulla vita (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni Generali di Contratto  
Ed. 03/2022

## **PREMESSA**

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE PRIMA - Aspetti generali**

- Art. 1 – Obblighi dell'Impresa di assicurazione
- Art. 2 – Oggetto del Contratto
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 - Dichiarazione dell'Aderente
- Art. 5 – Prestazioni
- Art. 6 – Durata della Fase di Accumulo
- Art. 7 – Contribuzione
- Art. 8 – Versamenti aggiuntivi
- Art. 9 – Modalità di versamento dei contributi e dei versamenti aggiuntivi
- Art. 10 – Costi in fase di accumulo
- Art. 11 – Prestazioni in forma di rendita
- Art. 12 – Costi in fase di erogazione

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE SECONDA – Accordo tra le parti**

- Art. 13 – Sottoscrizione e conclusione del Contratto
- Art. 14 – Perfezionamento e decorrenza del Contratto
- Art. 15 – Diritto di recesso
- Art. 16 – Scioglimento del Contratto
- Art. 17 – Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento
- Art. 18 – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
- Art. 19 – Pagamenti della Compagnia
- Art. 20 – Legislazione applicabile
- Art. 21 – Titolarità del fondo interno
- Art. 22 – Tasse e imposte
- Art. 23 – Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali
- Art. 24 – Foro competente

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE TERZA – Vicende contrattuali relative alla fase di accumulo**

- Art. 25 – Scelte di investimento: i Fondi Interni
- Art. 26 – Attribuzione del numero di quote e determinazione della posizione individuale
- Art. 27 – Operazioni di riallocazione (switch)

- Art. 28 – Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell’Aderente  
Art. 29 – Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari  
Art. 30 – Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari  
Art. 31 – Riscatto  
Art. 32 – Prestazioni sotto forma di Rendita integrativa temporanea anticipata  
Art. 33 – Anticipazioni  
Art. 34 – Liquidazione delle prestazioni in forma di capitale  
Art. 35 – Prolungamento della Fase di Accumulo

**CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE QUARTA – Vicende contrattuali relative alle fasi di erogazione della rendita**

- Art. 36 – Criteri di determinazione della prestazione in forma di rendita  
Art. 37 – Le opzioni in rendita  
Art. 38 – Coefficienti di conversione in rendita  
Art. 39 – Basi demografiche e finanziarie adottate  
Art. 40 – Rideterminazione dei coefficienti di conversione  
Art. 41 – Criteri di rivalutazione della rendita in corso di erogazione  
Art. 42 – Pagamento della rendita

- **ALLEGATO 1:** REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO, CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE, CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO, CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO
- **ALLEGATO 2:** TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA
- **ALLEGATO 3:** REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA CREDEMVITA II

## **PREMESSA**

Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 252 del 5 dicembre 2005 di seguito "Decreto" e successive integrazioni e modificazioni. Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento emanato dalla COVIP il 30 novembre 2006, Credemvita S.p.A (di seguito anche "la Compagnia") ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:

- dal Regolamento di "CREDEMVITA FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", dalle presenti Condizioni Generali di Contratto comprensive del Regolamento dei Fondi Interni e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;
- dalle norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.

La partecipazione al Piano Individuale Pensionistico "CREDEMVITA FUTURA" - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" prevede due momenti distinti:

- una prima fase ("Fase di Accumulo"), che intercorre dalla data di incasso da parte della Compagnia del primo versamento ("Data di Perfezionamento") al momento della pensione, nella quale l'Aderente accumula i contributi, che sono gestiti secondo il suo profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;
- una seconda fase ("Fase di Erogazione"), nella quale il montante maturato nel corso della fase di accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal "Decreto", in modo che l'Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE PRIMA - Aspetti generali**

### **Art.1 Obblighi dell'Impresa di assicurazione**

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto comprensive del Regolamento dei Fondi Interni, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge applicabili.

La gestione del Piano Individuale Pensionistico "CREDEMVITA FUTURA" - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art. 2 Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto ha la finalità di realizzare un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (di seguito "PIP"), istituito ai sensi dell'Art. 13 del "Decreto". Il Contratto è finalizzato alla costituzione di una prestazione pensionistica complementare tramite un'assicurazione sulla vita sottoscritta da un contraente (di seguito definito l'"Aderente") che in questo particolare tipo di Contratto coincide generalmente con l'Assicurato.

### **Art. 3 Destinatari**

L'adesione al PIP Credemvita Futura è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

### **Art. 4 Dichiarazioni dell'Aderente**

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere veritiere e complete.

L'inesatta indicazione della data di nascita comporta in ogni caso la rettifica della prestazione assicurativa sulla base dell'effettiva età.

### **Art. 5 Prestazioni**

In base al presente Contratto, la Compagnia garantisce all'Aderente una prestazione:

- pensionistica complementare, da corrispondersi, in caso di vita dell'Aderente, al termine della Fase di Accumulo e successivamente alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo art. 5.1 "Prestazioni pensionistiche";
- in caso di decesso dell'Aderente durante la Fase di Accumulo, come indicato al successivo articolo 5.2 "Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento".

#### **5.1 Prestazioni pensionistiche**

Credemvita si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate. Tale prestazione pensionistica complementare si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita riportati nell'Allegato 2 "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".

Per le modalità di determinazione, rivalutazione ed erogazione della rendita si rimanda alla Parte Quarta – Vicende contrattuali relative alle fase di erogazione della rendita, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Per montante maturato al termine della Fase di Accumulo si intende il controvalore in euro del cumulo delle porzioni di capitale espresse in quote dei fondi interni CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO, CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE, CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO E CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO (di cui all'Allegato 1 delle presenti condizioni) costituite a fronte dei versamenti contributivi destinati dall'Aderente ai fondi interni prescelti. Detto capitale viene calcolato in base al valore unitario delle quote dei fondi interni prescelti secondo le modalità indicate all'Articolo 26.

Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all'Art. 10 "Prestazioni pensionistiche" del Regolamento di "CREDEMVITA FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

#### **5.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento.**

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - Credemvita corrisponda ai soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in

caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento il valore di riscatto della posizione individuale. In mancanza di indicazioni in tal senso, la posizione resterà acquisita al PIP.

La prestazione sarà determinata in base al controvalore delle quote dei Fondi Interni, ottenuto moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse determinato nel Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la documentazione completa comprovante il decesso.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento dei Fondi Interni (Allegato 1 alle presenti Condizioni).

## **Art. 6 Durata della Fase di Accumulo**

La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la Data di Conclusione del Contratto ed il momento in cui l'Aderente, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, richiederà a Credemvita l'erogazione della prestazione pensionistica complementare. In abbinamento a quanto previsto, il diritto alla prestazione si consegue con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'aderente il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'Aderente può prorogare anche dopo il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza la fase di accumulo secondo quanto previsto dal "Decreto".

## **Art. 7 Contribuzione**

La contribuzione può essere attuata mediante contributi a carico dell'Aderente ed, eventualmente, del datore di lavoro attraverso il conferimento del TFR maturando dell'Aderente stesso e, qualora il lavoratore ne abbia diritto in base ad accordi con il datore di lavoro, tramite un contributo datoriale. Detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP. Il lavoratore dipendente pubblico può versare solo il contributo individuale ma non il flusso di TFR. Se l'Aderente non è titolare di reddito di lavoro o d'impresa, il finanziamento è attuato dallo stesso o dai soggetti nei confronti dei quali è fiscalmente a carico.

All'atto dell'adesione, l'entità della contribuzione è determinata liberamente su base annua in cifra fissa; il versamento della contribuzione può avvenire, a scelta dell'Aderente, con rate mensili, trimestrali o con cadenza annuale – escluso l'eventuale versamento del TFR. Non sono previsti costi di frazionamento.

Il primo contributo, in base al frazionamento prescelto, deve essere versato dall'Aderente alla Data di Conclusione del Contratto.

Il PIP prevede la facoltà per l'Aderente di investire i versamenti effettuati – al netto delle spese previste – liberamente tra i Fondi Interni previsti, decidendo autonomamente di indirizzare la propria contribuzione in uno o più Fondi Interni.

Ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo della contribuzione. Tale facoltà è possibile entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza.

A conferma della conclusione del Contratto, e dell'avvenuta determinazione dell'importo investito in quote dei Fondi Interni, Credemvita invia all'Aderente una lettera contrattuale di conferma (di seguito anche la "Lettera Contrattuale di Conferma"), entro 15 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, contenente, oltre la data di decorrenza del Contratto, l'importo del primo versamento.

La Compagnia trasmetterà all'aderente, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che accumulate (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che l'Aderente potrebbe ricevere al pensionamento..

L'Aderente ha inoltre la possibilità di sospendere la contribuzione, proseguendo la partecipazione al PIP. La riattivazione può avvenire in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagli, si rimanda al successivo Art. 28 "INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ADERENTE".

L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore della forma di previdenza complementare.

L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale, l'impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

### **Art. 8 Versamenti aggiuntivi**

L'Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la Data di Decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l'Aderente deve utilizzare apposito modulo messo a disposizione dalla Compagnia (il "Modulo per Versamenti Aggiuntivi").

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi.

L'Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi indica, nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 25 "SCELTE DI INVESTIMENTO: I FONDI INTERNI", i Fondi Interni nei quali desidera allocare i versamenti aggiuntivi nonché le percentuali di allocazione dei versamenti nell'ambito degli stessi. Altresì i versamenti aggiuntivi potranno essere distribuiti rispettando le percentuali di allocazione del piano in essere a tale data.

Credemvita invierà all'Aderente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di investimento, una lettera di conferma versamento aggiuntivo (la "Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo") a seguito del pagamento del versamento stesso.

## Art. 9 – Modalità di versamento dei contributi e dei versamenti aggiuntivi

Al momento dell'adesione, è possibile versare il primo contributo tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Credemvita S.p.A. (il cui codice IBAN è indicato nel Modulo di Adesione) specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di adesione;
- addebito sul conto corrente indicato dall'Aderente nel Modulo di Adesione.

In base alla periodicità di frazionamento prescelta (mensile, trimestrale, annuale), le restanti rate del contributo annuo dovranno essere versate esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

I contributi successivi al primo saranno addebitati a partire dalla prima ricorrenza successiva al perfezionamento del Contratto, in funzione del frazionamento opzionato.

L'Aderente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito modulo, sottoscritto al momento dell'adesione, a Credemvita ad addebitare l'importo dei singoli contributi, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

È possibile versare eventuali versamenti aggiuntivi successivi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Credemvita S.p.A. (il cui codice IBAN è indicato nel Modulo di Adesione) specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di adesione.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Nel caso in cui si verifichi la chiusura del conto corrente bancario che l'Aderente intrattiene presso il soggetto incaricato, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, la Compagnia provvede, su richiesta dell'Aderente, ad indicare allo stesso possibili diverse modalità di pagamento dei contributi successivi.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente Intestato a Credemvita S.p.A., (il cui codice IBAN è indicato nel Modulo di Adesione) specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di adesione e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

## Art. 10 – Costi in fase di accumulo

Nella seguente tabella sono riportati tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente durante la fase di accumulo della prestazione previdenziale.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE
<b>Spese di adesione</b>	50€ (la spesa, applicata al contributo iniziale, non viene imputata nel caso in cui l'Aderente non eserciti il diritto di recesso)
<b>Spese da sostenere durante la Fase di Accumulo</b>	
<b>Direttamente a carico dell'Aderente</b>	
Contributo dell'aderente	2,00% (all'atto del relativo versamento)
Contributo del datore di lavoro	2,00% (all'atto del relativo versamento)



TFR	2,00% (all'atto del relativo versamento)
Versamento aggiuntivo	2,00% (all'atto del relativo versamento)
Contributo da trasferimento	Non è prevista alcuna spesa
<b>Indirettamente a carico dell'Aderente</b>	
Credemvita Futura Azionario	2,10% (valore su base annua, calcolato dal patrimonio del fondo con cadenza settimanale e prelevato con cadenza mensile)
Credemvita Futura Obbligazionario	1,60% (valore su base annua, calcolato dal patrimonio del fondo con cadenza settimanale e prelevato con cadenza mensile)
Credemvita Futura Bilanciato	1,95% (valore su base annua, calcolato dal patrimonio del fondo con cadenza settimanale e prelevato con cadenza mensile)
Credemvita Futura Flessibile	1,80% (valore su base annua, calcolato dal patrimonio del fondo con cadenza settimanale e prelevato con cadenza mensile)
<b>Spese da sostenere durante la Fase di Accumulo (prelevate dalla Posizione Individuale al momento dell'operazione)</b>	
Anticipazione	30,00 €
Trasferimento	30,00 €
Riscatto	Non è prevista alcuna spesa
Riallocazione del montante maturato	Non è prevista alcuna spesa
Riallocazione del flusso contributivo	Non è prevista alcuna spesa
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	€ 18 (su ciascuna rata erogata)

Sono inoltre a carico dei Fondi Interni, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sui Fondi Interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

#### **ART. 11 – Prestazioni in forma di rendita**

Alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, l'Aderente può scegliere fra le seguenti opzioni di rendita:

- Rendita vitalizia immediata rivalutabile.
- Rendita annua vitalizia rivalutabile e reversibile corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente al beneficiario designato per la quota di reversibilità scelta. La rendita cesserà di essere pagata quando saranno deceduti sia l'Aderente sia il reversionario.
- Rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente – durante il periodo di pagamento certo della rendita - la medesima verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale beneficiario designato.

- Rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione valida per i primi 10 anni: detta rendita è corrisposta vita natural durante all'Aderente. In caso di decesso dello stesso nei primi 10 anni a chiusura del Contratto verrà liquidato ai beneficiari un capitale decrescente in funzione delle rate di rendita già erogate.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare in funzione delle basi demografiche che saranno in vigore alla data di conversione e saranno portate a conoscenza dell'Aderente prima della conversione stessa.

In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione non è applicabile ai contratti che, alla data di introduzione delle modifiche, rientrano in una delle seguenti condizioni:

- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" vengono riportati i coefficienti di conversione per i frazionamenti previsti dal presente Contratto e relativi ad ogni tipologia di rendita offerta. In merito all'opzione di rendita vitalizia reversibile, a causa delle numerose possibili combinazioni, vengono riportati i coefficienti relativi ad alcune figure tipo. Per conoscere i coefficienti relativi ad altre casistiche potrà rivolgere specifica richiesta alla Compagnia.

#### **Art. 12 – Costi in fase di erogazione**

Durante la Fase di Erogazione della pensione complementare, la rendita è gravata da spese che servono a remunerare l'attività amministrativa e gestionale della Compagnia nel pagamento periodico della rendita vitalizia rivalutabile. Tali spese sono incluse nei coefficienti di conversione in rendita e sono pari all'1,25% del valore della rendita.

#### **Art. 12 bis – Costi in fase di erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**

In caso di prestazione sotto forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), sono previsti dei costi fissi per ogni rata pari ad euro 18,00.

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE SECONDA – Accordo tra le parti**

#### **Art. 13 – Sottoscrizione e conclusione del Contratto**

La Data di Adesione del Contratto è il giorno in cui l'Aderente firma ed accetta il Modulo di Adesione e coincide con la Data di Conclusione del Contratto. Laddove il Contratto sia stato concluso "fuori sede", ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario assicurativo, l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla Data di Conclusione del Contratto. In tal caso la decorrenza del Contratto non potrà comunque essere antecedente all'ottavo giorno successivo alla data di conclusione dello stesso.

#### **Art. 14 – Perfezionamento e decorrenza del Contratto**

Il Contratto di assicurazione sulla vita mediante il quale è attuato il PIP, si considera perfezionato quando l'Aderente stesso, dopo aver sottoscritto il Modulo di Adesione, ha versato il contributo iniziale; il giorno del pagamento del primo contributo è, quindi, la Data di Perfezionamento del Contratto.

Le prestazioni previste dal Contratto decorrono dal Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo a quello in cui la Compagnia ha disponibilità del contributo. Tale giorno è definito Data di Decorrenza. Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento dei Fondi Interni (Allegato 1 alle presenti Condizioni).

### **Art. 15 – Diritto di recesso**

L'Aderente dispone di un termine di trenta giorni per esercitare il diritto di recesso. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l'adesione è conclusa.

Per esercitare il diritto di recesso, l'Aderente potrà inviare una comunicazione scritta a CREDEMVITA (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – ITALIA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno) ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [info@pec.credemvita.it](mailto:info@pec.credemvita.it).

Credemvita, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso rimborserà, al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro trattenuta a titolo di spesa di adesione al Contratto:

- qualora la richiesta di recesso pervenga a Credemvita antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto, il contributo eventualmente versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga a Credemvita dal giorno della data di decorrenza del Contratto, un importo uguale al contributo versato corretto della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore delle quote attribuite al Contratto alla data di efficacia del recesso ed il contributo versato. Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione, da parte di Credemvita, della comunicazione di recesso.

### **Art. 16 – Scioglimento del Contratto**

Il Contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:

- trasferimento della posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare;
- richiesta, da parte dell'Aderente, di liquidazione del valore di riscatto totale ai sensi del Decreto;
- richiesta, da parte degli aventi diritto, di liquidazione della posizione assicurativa in caso di decesso dell'Aderente.

### **Art. 17 – Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento**

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 14 *“Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei diritti di partecipazione”* del Decreto, in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto della prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la sua posizione individuale sarà corrisposta, agli eredi o alle diverse persone indicate (*“Soggetti designati”*) dall'Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Soggetti designati, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Laddove gli eredi o le diverse persone indicate (*“Soggetti designati”*) siano di numero superiore ad uno, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione verrà suddivisa in parti uguali fra tutti gli aventi diritto, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Aderente.

### **Art. 18 – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità**

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni sono sottoposte agli stessi limiti di

cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

### **Art. 19 – Pagamenti della Compagnia**

Per tutti i pagamenti della Compagnia, deve essere consegnata alla stessa idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa o dal completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi moratori.

Per i soli pagamenti conseguenti alle richieste di riscatto e di trasferimento della posizione assicurativa, la Compagnia provvede a liquidare la somma dovuta entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico su conto corrente intestato all'avente diritto ed indicato per iscritto al momento della consegna della documentazione attestante il diritto alla prestazione.

Le richieste di pagamento e la relativa documentazione dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a: CREDEMVITA S.p.A. - Via Luigi Sani, n. 1, 42121 - Reggio Emilia ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [info@pec.credemvita.it](mailto:info@pec.credemvita.it).

I documenti necessari per richiedere le prestazioni previdenziali di cui al Decreto sono riportati di seguito.

- Per l'erogazione della prestazione pensionistica, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:
  - ✓ richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportati le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
  - ✓ fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
  - ✓ idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
  - ✓ l'opzione di prestazione scelta (in mancanza di indicazione la Compagnia liquiderà tutta la prestazione in forma di rendita vitalizia).

Nel caso in cui venga erogata una prestazione pensionistica in forma di rendita, dovrà essere inviato annualmente alla Compagnia, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato di esistenza in vita.

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita in opzione certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, è necessario indicare per il caso di decesso dell'Aderente la persona designata a percepire la rendita nel periodo di corresponsione certa.

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita vitalizia reversibile, è necessario indicare:

- ✓ la misura di reversibilità;
- ✓ le generalità complete della persona reversionaria da lui designata (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale).

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita in opzione controassicurata a 10 anni è necessario indicare la persona designata (ovvero le persone designate) a percepire il capitale controassicurato nel periodo di controassicurazione.

- Per l'erogazione del riscatto totale o parziale o di una anticipazione, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:
  - ✓ richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
  - ✓ fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
  - ✓ idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente
  
- Per il pagamento derivante dal decesso dell'Aderente nella Fase di accumulo, la Compagnia richiede la documentazione di seguito indicata:
  - ✓ richiesta di pagamento compilata e sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto nella quale siano riportate le generalità complete degli stessi (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
  - ✓ fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido di ciascun avente diritto;
  - ✓ certificato di morte dell'Aderente;
  - ✓ testamento in copia autentica, se esiste; in caso di non esistenza di testamento, atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (rilasciato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00) con cui si attesti che si è aperta successione, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento;
  - ✓ nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace: copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore incapace);
  - ✓ eventuali altri documenti se e in quanto indispensabili per individuare con esattezza gli aventi diritto e per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.
  
- Per i pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche, la Compagnia richiede gli estremi identificativi della forma pensionistica di destinazione. Nel caso in cui il trasferimento è conseguente al cambiamento dell'attività lavorativa, viene richiesta un'autocertificazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e l'inizio della nuova attività.

#### **Art. 20 - Legislazione applicabile**

Al presente Contratto si applica la legge Italiana.

#### **Art. 21 – Titolarità del fondo interno**

Fermo restando che i versamenti destinati al Fondo Interno, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nel Fondo Interno medesimo, resta inteso che la titolarità del Fondo Interno rimane di proprietà della Compagnia.

#### **Art. 22 – Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell'Aderente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

### **Art. 23 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali**

Le prestazioni ed i premi versati sono espressi in Euro.

### **Art. 24 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente Contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dei suoi beneficiari o eredi o aventi diritto.

Per le controversie relative al Contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui precedente comma (artt. 4 e 5 D Lgs. 4.3.2010, n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE TERZA – Vicende contrattuali relative alla fase di accumulo.**

### **Art. 25 – Scelte di investimento: i Fondi Interni**

I contributi investiti vengono ripartiti a scelta dell'Aderente nei fondi interni di seguito elencati:

- Fondo interno CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO
- Fondo interno CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO
- Fondo interno CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO
- Fondo interno CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE

**In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea più prudente individuata dalla Compagnia, il fondo interno CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO, salva diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.**

Il Regolamento dei Fondi Interni è riportato nell'Allegato 1 “Regolamento dei Fondi Interni”.

### **Art. 26 – Attribuzione del numero di quote e determinazione della posizione individuale**

Ciascun contributo versato dall'Aderente, sia esso periodico od aggiuntivo, verrà utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più dei fondi interni prescelti dall'Aderente stesso.

Al Contratto è di volta in volta attribuito un numero di quote dei fondi pari al numero delle quote dei fondi acquistate con i contributi periodici investiti e con gli eventuali contributi liberi investiti, aumentato del numero di quote acquisito per il tramite di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e diminuito del numero delle quote corrispondenti ad ognuno degli eventuali valori di riscatto parziale e anticipazioni del cui pagamento sia fatta richiesta ai sensi dei successivi Artt. 31 e 32.

Il numero delle quote dei fondi corrispondenti al primo contributo, in base al frazionamento opzionato, investito contestualmente alla decorrenza del Contratto, è pari all'importo di tale contributo, diviso per il valore unitario della quota del fondo. Tale valore è quello relativo al primo Giorno di Riferimento successivo a quello in cui la Compagnia ha disponibilità del contributo.

Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun contributo aggiuntivo investito non contestuale alla decorrenza contrattuale è pari all'importo di quest'ultimo diviso per il valore unitario della quota del fondo. Tale valore è quello relativo al primo Giorno di Riferimento successivo a quello in cui la Compagnia ha disponibilità del contributo.

Il numero delle quote dei fondi corrispondenti a ciascun valore di riscatto parziale è pari all'importo di quest'ultimo diviso per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricevimento della dichiarazione di riscatto parziale di cui al successivo Art. 31.

Il numero delle quote dei fondi corrispondenti a ciascun valore di anticipazione è pari all'importo di quest'ultima diviso per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione di cui al successivo Art. 32.

La Compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei Fondi Interni.

Il valore delle quote di ciascun fondo interno è reso disponibile sul sito web [www.credemvita.it](http://www.credemvita.it) e pubblicato settimanalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

#### **Art. 27 – Operazioni di riallocazione (switch)**

Nel corso del Contratto l'Aderente può riallocare la propria posizione individuale e questa potrà interessare sia la posizione individuale maturata, sia la ripartizione dei flussi contributivi futuri.

La riallocazione può essere effettuata nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente

Relativamente ai contributi successivi, l'Aderente gratuitamente può richiedere la modifica delle scelte d'investimento alle quali destinare ciascun contributo successivo, rispetto a quelli precedentemente scelti. Se non espressamente richiesto non si procederà alla riallocazione anche del capitale maturato secondo la nuova allocazione stabilita per i contributi successivi.

In merito al capitale maturato, l'Aderente gratuitamente può richiedere la modifica delle scelte d'investimento nelle quali si trova allocato il capitale maturato dalla sua posizione. Se non diversamente disposto i contributi successivi saranno suddivisi in base alle nuove disposizioni.

#### **Art. 28 – Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell'Aderente**

L'Aderente ha facoltà in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico. In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;

- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
- il TFR maturando continua ad essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

### **Art. 29 – Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari**

L'Aderente può chiedere alla Compagnia, mediante lettera raccomandata, il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto:

- alla quale abbia diritto di accedere in ragione della propria attività lavorativa;
- liberamente, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di conclusione del Contratto, previa applicazione di una commissione di trasferimento pari a 30 euro;
- in caso di modifiche che comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, secondo le modalità di cui all'Art. 21 del Regolamento di Credemvita Futura;
- in caso di modifiche che interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, secondo le modalità di cui all'Art. 21 del Regolamento di Credemvita Futura;
- nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima impresa il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 del Regolamento di Credemvita Futura e con le modalità ivi previste.

### **Art. 30 – Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari**

È consentito il trasferimento alla forma pensionistica individuale disciplinata dal presente Contratto della posizione maturata presso altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto. In tal caso, si applicano tutte le condizioni del presente Contratto. Si precisa che in caso di adesioni derivanti da trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare non sono previste spese direttamente a carico dell'Aderente.

### **Art. 31 – Riscatto**

L'Aderente ha la facoltà durante la fase di accumulo di richiedere il riscatto, totale o parziale, della posizione individuale maturata:

a) il riscatto parziale, nella misura del 50%, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. A seguito del riscatto parziale il Contratto resta in vigore per la posizione maturata residua.

b) il riscatto totale della posizione individuale maturata:

- ✓ in caso di invalidità totale permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
- ✓ in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti un'inattività per un periodo superiore a 48 mesi.

c) Il riscatto totale immediato della posizione individuale maturata qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.



In questi casi, con la richiesta di riscatto totale e con la riscossione dell'importo si determina lo scioglimento del Contratto.

In tutti i casi di riscatto l'importo liquidabile è ottenuto moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario. Il valore unitario di ciascuna quota è quello del primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricevimento della dichiarazione di riscatto corredata dalla documentazione completa.

Dall'importo liquidabile non sono previsti costi.

Il riscatto totale o parziale non è consentito durante il periodo di corresponsione della rendita.

In caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, la posizione maturata è riscattata dai Soggetti dallo stesso designati ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, il capitale maturato è devoluto dalla Compagnia a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per l'esercizio del riscatto, sia totale che parziale, l'Aderente o gli aventi diritto potranno avvalersi di apposito modulo di richiesta reso disponibile dalla Compagnia, corredato dalla relativa documentazione attestante i requisiti sopra richiamati.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione del valore di riscatto entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa.

### **Art. 32 – Prestazioni sotto forma di Rendita integrativa temporanea anticipata**

- 1) L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). Tale facoltà può essere esercitata con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, a patto che l'aderente abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea).
- 2) L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al precedente comma 1, ha facoltà di richiedere la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 3) Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 4) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l'anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica.
- 5) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

### **Art. 33 – Anticipazioni**

L'Aderente può chiedere alla Compagnia la liquidazione anticipata di una parte del capitale maturato, nei casi e nelle misure di seguito riportati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del capitale maturato, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge od i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% del capitale maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per l'Aderente stesso o per i figli, documentato con atto notarile, nonché per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30% del capitale assicurato, per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'Aderente stesso.

Gli importi complessivamente percepiti dall'Aderente a titolo di anticipazioni non possono eccedere il 75% del capitale maturato, eventualmente incrementato delle anticipazioni liquidate e non reintegrate, comprese quelle relative a periodi di adesione ad altre forme pensionistiche complementari trasferite nel PIP Credemvita Futura.

Ai fini della determinazione dei periodi minimi di adesione a forme pensionistiche complementari necessari per la richiesta delle anticipazioni, vengono considerati tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, durante i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale.

Per la richiesta e l'ottenimento delle anticipazioni l'Aderente potrà avvalersi di apposito modulo di richiesta (in cui sono riportate anche le relative modalità operative) reso disponibile dalla Compagnia, corredato dalla relativa documentazione attestante i requisiti sopra richiamati.

L'anticipazione sarà erogata in misura proporzionale rispetto alla ripartizione della posizione individuale maturata sui singoli fondi interni.

In tutti i casi di anticipazione, l'importo liquidabile è ottenuto moltiplicando il numero delle quote da liquidare per il loro valore unitario. Il valore unitario di ciascuna quota è quello del primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione corredata dalla documentazione completa.

Dall'importo liquidabile dovranno essere prelevati 30 euro a titolo di spese.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione delle anticipazioni con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a richiesta dell'Aderente, in qualsiasi momento, mediante corresponsione alla Compagnia di versamenti, equiparati a versamenti contributivi aggiuntivi.

### **Art. 34 – Liquidazione delle prestazioni in forma di capitale**

Le prestazioni a scadenza previste dal Contratto possono essere liquidate in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del capitale assicurato, quale risultante alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.

La determinazione dell'importo complessivamente liquidabile in forma di capitale viene effettuata previa detrazione delle somme già liquidate sotto forma di anticipazioni, ai sensi dell'Art. 32, per le quali non si sia provveduto al relativo reintegro.

In ogni caso, l'Aderente può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato, quale risultante alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, qualora il 70% dello stesso, ove convertito in rendita vitalizia immediata, determini un importo che, su base annua, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L'Aderente che abbia invece aderito, prima del 29 aprile 1993, ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato senza alcuna limitazione.

#### **Art. 35 – Prolungamento della Fase di Accumulo**

L'Aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e possa far valere almeno un anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, può chiedere il prolungamento del Contratto di anno in anno. In tale eventualità alla determinazione del capitale assicurato concorreranno anche le porzioni di capitale derivanti dai versamenti contributivi effettuati successivamente al raggiungimento dei requisiti pensionistici del proprio regime di appartenenza.

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI. PARTE QUARTA – Vicende contrattuali relative alle fasi di erogazione della rendita**

#### **Art. 36 – Criteri di determinazione della prestazione in forma di rendita**

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a "CREDEMVITA FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO", il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita rivalutabile pagabile in rate posticipate.

L'Aderente al momento della richiesta della liquidazione della prestazione pensionistica complementare indica alla Compagnia la tipologia di rendita desiderata tra quelle offerte dal presente piano individuale pensionistico nonché il frazionamento prescelto (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

L'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene dividendo per 1000 il montante maturato a scadenza, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione in rendita di cui al successivo allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".

La Compagnia ha la possibilità di variare i coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato 2 secondo quanto riportato al successivo Art. 39 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" vengono riportati i coefficienti di conversione per i frazionamenti previsti dal presente Contratto e relativi ad ogni tipologia di rendita offerta. In merito all'opzione di rendita vitalizia reversibile, considerata l'elevata numerosità delle possibili combinazioni di età tra la testa primaria (ovvero l'Aderente) e la reversionaria (detta anche seconda testa, ossia del soggetto

designato a percepire le rate di rendita alla morte dell'Aderente), vengono riportati i coefficienti relativi ad alcune figure tipo. Per conoscere i coefficienti relativi ad altre casistiche potrà rivolgere specifica richiesta alla Compagnia.

### **Art. 37 – Le opzioni in rendita**

L'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile e reversibile corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente al beneficiario designato per la quota di reversibilità scelta. La rendita cesserà di essere pagata quando saranno deceduti sia l'Aderente sia il reversionario.

L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata dalla clausola di rivalutazione prevista al successivo Art. 40 sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia quando corrisposta al reversionario;

b) una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente – durante il periodo di pagamento certo della rendita - la medesima verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale beneficiario designato. Al termine del periodo dove è garantito il pagamento della rendita se l'assicurato sarà ancora in vita la rendita diventerà vitalizia, e quindi il pagamento cesserà al verificarsi del decesso dell'Aderente, in caso contrario il Contratto si estinguerà automaticamente e nessun altro importo sarà dovuto dalla compagnia. L'importo della rendita si rivaluterà, nella misura indicata dalla clausola di rivalutazione prevista al successivo Art. 40, sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, nella misura indicata dalla clausola di rivalutazione prevista al successivo Art. 40, con controassicurazione valida per i primi 10 anni: detta rendita è corrisposta vita natural durante all'Assicurato ma in caso di decesso dello stesso nei primi 10 anni a chiusura del Contratto è prevista la liquidazione ai Soggetti designati di un capitale, ovvero valore di controassicurazione, il cui importo decresce col trascorrere del tempo in funzione delle rate di rendita erogate fino al momento del decesso. Trascorso il periodo dei 10 anni nessun ulteriore pagamento è dovuto dalla compagnia in caso di decesso dell'Aderente.

### **Art. 38 – Coefficienti di conversione in rendita**

I coefficienti di conversione variano in funzione dell'età dell'Aderente all'epoca della conversione, della generazione di appartenenza e della rateazione prescelta. Inoltre sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento finanziario pari allo 0% annuo (tasso tecnico) implicito nei coefficienti di conversione in rendita;
- di un caricamento dell'1,25% sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita;
- degli eventuali costi frazionamento

I costi attinenti le spese di gestione ed erogazione della rendita sono inclusi nei coefficienti di conversione.

### **Art. 39 – Basi demografiche e finanziarie adottate**

L'elaborazione degli attuali coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: Tavola A62 impegni immediati e A62 impegni differiti;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di rendimento composto dello 0% riconosciuto sotto forma di tasso tecnico.

### **Art. 40 – Rideterminazione dei coefficienti di conversione**

La Compagnia si riserva il diritto di modificare i coefficienti di conversione, qualora la probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, quale rilevata dalle statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, ponga in evidenza variazioni nella componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti medesimi, tali da giustificare la modifica.

La modifica dei coefficienti di conversione potrà essere inoltre determinata dalla variazione della base finanziaria utilizzata dalla Compagnia per la fissazione del tasso tecnico usato nel calcolo dei coefficienti medesimi.

Resta inteso che:

- la modifica dei coefficienti di conversione avrà effetto su tutti i contributi versati;
- la modifica dei coefficienti di conversione non avrà alcun effetto qualora sia già iniziata l'erogazione della rendita;
- la Compagnia comunicherà all'Aderente i nuovi coefficienti di conversione con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione degli stessi.

La modifica dei coefficienti di conversione non si applicherà agli Aderenti che richiederanno la prestazione pensionistica in forma di rendita, nei tre anni successivi alla data di introduzione di dette modifiche.

### **Art. 41 – Criteri di rivalutazione della rendita in corso di erogazione**

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata - sulla base dell'85% del tasso di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Credemvita II, sotto il vincolo che il rendimento annuo trattenuto dalla Compagnia non sia inferiore all'1,60%, ovvero:  $\min(85\% * \text{Rendimento GS}; \text{Rendimento GS} - 1,60\%)$

La misura percentuale della rivalutazione non potrà mai essere inferiore a 0, quindi l'ammontare della rendita non potrà ridursi.

La rendita rivalutata è calcolata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva.

Il Regolamento della Gestione Separata Credemvita II è riportato nell'Allegato 3 alle presenti Condizioni.

### **Art 42 - Pagamento della rendita**

Ciascuna rendita sarà erogata in rate posticipate con periodicità, da scegliersi da parte dell'Aderente, fra mensile, trimestrale, semestrale e annuale. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente fatto salvo quanto previsto in caso di erogazione di rendita reversibile (nel caso in cui il reversionario sopravviva all'Aderente) o di rendita pagabile in modo certo per un determinato periodo. Le rendite oggetto del presente Contratto non ammettono valore di riscatto.

## **ALLEGATO 1: REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO, CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE, CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO, CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO**

### **Art.1 – Istituzione e denominazione dei Fondi interni**

Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente definita Credemvita), compagnia di assicurazione del Gruppo Credito Emiliano, ha istituito i seguenti Fondi interni:

#### **CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO**

#### **CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE**

#### **CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO**

#### **CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO**

Ciascun Fondo interno, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Credemvita e da quello dei partecipanti, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

I proventi derivanti dalla gestione di ogni Fondo interno, al netto di eventuali perdite e delle spese indicate al seguente art.5 non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel Fondo interno medesimo, che si configura quindi come "fondo ad accumulazione".

I Fondi interni sono suddivisi in quote e relative frazioni il cui valore viene pubblicato sul sito internet di Credemvita ([www.credemvita.it](http://www.credemvita.it)).

Con l'attribuzione delle quote al Contratto non si intende conferito, né in capo all'Aderente né agli aventi diritto alle prestazioni del Contratto, alcun diritto sulle quote stesse, sui Fondi interni o sugli investimenti operati dai medesimi.

Ad ognuno dei Fondi interni corrisponde una diversa politica di investimento indicata agli artt. da 3.1 a 3.4 del presente Regolamento dei Fondi interni.

Credemvita si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Compagnia ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione dei Fondi.

### **Art.2 – Destinazione dei versamenti**

L'Aderente, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, destina i contributi versati in uno o più Fondi interni tra quelli istituiti da Credemvita.

Il patrimonio dei Fondi interni viene investito con le modalità indicate dal successivo art. 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art.3 – Obiettivi e caratteristiche dei Fondi interni**

### **3.1 Fondo interno CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO**

#### **3.1.1 Obiettivo**

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo “a benchmark”, ha come obiettivo il graduale incremento del capitale investito, in un orizzonte temporale pluriennale, tramite l’attuazione di una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria.

#### **3.1.2 Grado di rischio**

Il grado di rischio del Fondo Interno è Medio. Tale grado di rischio indica una variabilità media dei rendimenti del Fondo Interno.

#### **3.1.3 Criteri e limiti di investimento**

Il Fondo interno investe in strumenti finanziari rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “a benchmark” del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi analoga natura.

Nell’attuazione della politica d’investimento il Fondo interno può realizzare, nell’interesse degli aderenti e tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio in cui gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria (o OICR aventi analoga natura) siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre gli strumenti finanziari di natura azionaria (o OICR aventi analoga natura) possono rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.

La duration media della componente obbligazionaria sarà compresa tra 2 e 7 anni; sarà ammessa la presenza di singoli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che abbiano una durata finanziaria superiore.

Il Fondo interno può investire in strumenti finanziari denominati in euro sia in strumenti finanziari denominati in altre valute. L’esposizione al rischio cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo interno e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel Fondo interno e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.

L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura max del 20%.

Il Fondo Interno può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo Interno.

Il Fondo interno può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari – entro il limite massimo 3% delle attività del portafoglio – destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo interno avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale.

### **3.1.4 Politica di gestione**

Per la parte obbligazionaria verrà posta la massima attenzione alle opportunità offerte dalle curve dei tassi d'interesse a m/l termine dei diversi Paesi considerati, tenuto conto degli obiettivi e degli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e della FED statunitense. Per la componente azionaria verranno considerate le analisi macroeconomiche nella scelta dei pesi dei Paesi degli emittenti considerati, nel rispetto dell'obiettivo di un'elevata diversificazione settoriale degli investimenti.

### **3.1.5 Categorie di emittenti e settori industriali**

Prevalentemente emittenti sovrani e organismi internazionali sovranazionali con «adeguata qualità creditizia» (c.d. investment grade), sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla compagnia. La componente azionaria sarà prevalentemente allocata su strumenti finanziari aventi caratteristiche di liquidabilità e diversificazione elevate.

### **3.1.6 Aree geografiche di investimento**

I titoli di debito saranno presenti con prevalenza di quelli quotati sul mercato italiano, mentre per quanto riguarda le altre obbligazioni ed i titoli di capitale verrà posta particolare attenzione a quelli quotati sui mercati di Stati Uniti, Canada, Giappone e dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Eventuali investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti avranno natura residuale.

### **3.1.7 Benchmark**

Il benchmark, rappresentativo della politica di gestione adottata, è il seguente:

- 10% JPM GBI Global Unhedged Index
- 80% ICE BofAML Italian Government Index (G0I0)
- 7% MSCI Daily Total Return World Index
- 3% MSCI Italy IMI Net Total Return Index (MIMLITAN)

I suddetti indici sono espressi in euro.

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di “gestione di portafoglio di investimento” per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo interno rimane ad esclusivo carico di Credemvita.



## **3.2 Fondo interno CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE**

### **3.2.1 Obiettivo**

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo “flessibile”, ha come obiettivo il graduale incremento del capitale investito, in un orizzonte temporale pluriennale, tramite l’investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità offerte dai principali trend dei mercati finanziari.

### **3.2.2 Grado di rischio**

Il grado di rischio del Fondo Interno è Medio. Tale grado di rischio indica una variabilità media dei rendimenti del Fondo Interno.

### **3.2.3 Criteri e limiti di investimento**

Il Fondo interno investe in strumenti finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “flessibile” del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi analoga natura.

Nell’attuazione della politica d’investimento il Fondo interno può realizzare, nell’interesse degli aderenti e tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio in cui gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria (o OICR aventi analoga natura) siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre gli strumenti finanziari di natura azionaria (o OICR aventi analoga natura) possono rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.

La duration media della componente obbligazionaria sarà compresa tra 2 e 7 anni; sarà ammessa la presenza di singoli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che abbiano una durata finanziaria superiore.

Il Fondo interno può investire in strumenti finanziari denominati in euro sia in strumenti finanziari denominati in altre valute. L’esposizione al rischio cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo interno e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel Fondo interno e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.

L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura max del 20%.

Il Fondo Interno può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolare situazioni di mercato o connesse all’operatività del portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo Interno.

Il Fondo interno può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari – entro il limite massimo 3% delle attività del portafoglio – destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo interno avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale.

### **3.2.4 Politica di gestione**

Per la parte obbligazionaria verrà posta la massima attenzione alle opportunità offerte dalle curve dei tassi d'interesse a m/l termine dei diversi Paesi considerati, tenuto conto degli obiettivi e degli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e della FED statunitense. Per la componente azionaria verranno considerate le analisi macroeconomiche nella scelta dei pesi dei Paesi degli emittenti considerati, nel rispetto dell'obiettivo di un'elevata diversificazione settoriale degli investimenti.

### **3.2.5 Categorie di emittenti e settori industriali**

-Prevalentemente emittenti sovrani e organismi internazionali sovranazionali con «adeguata qualità creditizia» (c.d. investment grade), sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla compagnia. La componente azionaria sarà prevalentemente allocata su strumenti finanziari aventi caratteristiche di liquidabilità e diversificazione elevate, con predilezione per strumenti azionari ad alto dividendo.

### **3.2.6 Aree geografiche di investimento**

Sia per i titoli di debito che per i titoli di capitale saranno presenti sia degli emittenti “dell'area Euro”, sia degli emittenti esteri, in particolare Stati Uniti, UK e Giappone. Eventuali investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti avranno natura residuale.

### **3.2.7 Benchmark**

La tipologia di gestione del Fondo Interno, di tipo “flessibile”, non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una misura di rischio alternativa (VaR) indicativamente pari al 4,00%, calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%. In funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio del contraente, al fine di ridurre l'esposizione di quest'ultimo ai fattori di rischio.

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di “gestione di portafoglio di investimento” per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo interno rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

### **3.3 Fondo interno CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO**

#### **3.3.1 Obiettivo**

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo “a benchmark”, ha come obiettivo l’incremento del capitale investito, in un orizzonte temporale pluriennale, tramite l’attuazione di una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio tendenzialmente bilanciata tra gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e gli strumenti finanziari di natura azionaria.

#### **3.3.2 Grado di rischio**

Il grado di rischio del Fondo Interno è Medio-Alto. Tale grado di rischio indica una variabilità medio-alta dei rendimenti del Fondo Interno.

#### **3.3.3 Criteri e limiti di investimento**

Il Fondo interno investe in strumenti finanziari rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “a benchmark” del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi analoga natura.

Nell’attuazione della politica d’investimento il Fondo interno può realizzare, nell’interesse degli aderenti e tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio in cui sia gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria (o OICR aventi analoga natura) che gli strumenti finanziari di natura azionaria (o OICR aventi analoga natura) possono rappresentare non più del 70% del patrimonio medesimo.

La duration media della componente obbligazionaria sarà compresa tra 2 e 7 anni; sarà ammessa la presenza di singoli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che abbiano una durata finanziaria superiore.

Il Fondo interno può investire in strumenti finanziari denominati in euro sia in strumenti finanziari denominati in altre valute. L’esposizione al rischio cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo interno e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel Fondo interno e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.

L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura max del 20%.

Il Fondo Interno può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolare situazioni di mercato o connesse all’operatività del portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo Interno.

Il Fondo interno può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari – entro il limite massimo 3% delle attività del portafoglio – destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.

Il Fondo interno è caratterizzato da una gestione di tipo “a benchmark” finalizzata a realizzare la partecipazione ai trend dei principali mercati finanziari.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo interno avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale.

### **3.3.4 Politica di gestione**

Per la parte obbligazionaria verrà posta la massima attenzione alle opportunità offerte dalle curve dei tassi d'interesse a m/l termine dei diversi Paesi considerati, tenuto conto degli obiettivi e degli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea, della FED statunitense e della Banca Centrale Giapponese. Per la componente azionaria verranno considerate le analisi macro-economiche nella scelta dei pesi dei singoli Paesi degli Emittenti considerati, nonché analisi economiche finanziarie nella selezione dei singoli strumenti finanziari, nel rispetto dell'obiettivo di un'elevata diversificazione settoriale degli investimenti.

### **3.3.5 Categorie di emittenti e settori industriali**

Per la componente obbligazionaria prevalenza di emittenti sovrani, organismi internazionali sovranazionali e emittenti privati con «adeguata qualità creditizia» (c.d. investment grade), sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla compagnia. La componente azionaria sarà prevalentemente allocata su strumenti finanziari aventi caratteristiche di liquidabilità e diversificazione elevate, senza privilegiare quindi specifici settori economici.

### **3.3.6 Aree geografiche di investimento**

I titoli di debito saranno presenti con prevalenza degli emittenti “dell'area Euro”, mentre per quanto riguarda i titoli di capitale saranno prevalenti gli emittenti esteri rispetto a quelli italiani, con particolare attenzione per i titoli quotati sui mercati di Stati Uniti, Canada, Giappone e dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Eventuali investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti avranno natura residuale.

### **3.3.7 Benchmark**

Il benchmark, rappresentativo della politica di gestione adottata, è il seguente:

- 15% JPM GBI Global Unhedged Index
- 10% JPM GBI EMU Unhedged Index
- 30% ICE BofAML Italian Government Index (G0I0)
- 15% MSCI Daily Total Return World Index

- 20% MSCI Daily Total Return EMU Index
- 10% MSCI Italy IMI Net Total Return Index (MIMLITAN)

I suddetti indici sono espresso in euro.

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo interno rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

### **3.4 Fondo interno Credemvita CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO**

#### **3.4.1 Obiettivo**

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo "a benchmark", ha come obiettivo l'incremento del capitale investito, in un orizzonte temporale pluriennale, tramite l'attuazione di una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso gli strumenti finanziari di natura azionaria.

#### **3.4.2 Grado di rischio**

Il grado di rischio del Fondo Interno è Alto. Tale grado di rischio indica una variabilità alta dei rendimenti del Fondo Interno.

#### **3.4.3 Criteri e limiti all'investimento**

Il Fondo interno investe in strumenti finanziari rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura "a benchmark" del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi analoga natura.

Nell'attuazione della politica d'investimento il Fondo interno può realizzare, nell'interesse degli aderenti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio in cui gli strumenti finanziari di natura azionaria (o OICR aventi analoga natura) siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria (o OICR aventi analoga natura) possono rappresentare non più del 40% del patrimonio medesimo.

La duration media della componente obbligazionaria sarà non superiore ai 2 anni; sarà ammessa tuttavia la presenza di singoli titoli di debito che abbiano una durata finanziaria superiore.

Il Fondo interno può investire in strumenti finanziari denominati in euro sia in strumenti finanziari denominati in altre valute. L'esposizione al rischio cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo interno e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel Fondo interno e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.

L'investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura max del 20%.

Il Fondo Interno può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolare situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo Interno.

Il Fondo interno può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari – entro il limite massimo 3% delle attività del portafoglio – destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.

Il Fondo interno è caratterizzato da una gestione di tipo “a benchmark” finalizzata a realizzare la partecipazione ai trend dei principali mercati finanziari.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo interno avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale.

#### **3.4.4 Politica di gestione**

Per la componente azionaria verranno considerate le analisi macro-economiche nella scelta dei pesi dei singoli Paesi degli Emittenti considerati, nonché analisi economiche finanziarie nella selezione dei singoli strumenti finanziari, nel rispetto dell'obiettivo di un'elevata diversificazione settoriale degli investimenti. Per la parte obbligazionaria, stante la natura residuale di tale componente, verrà posta la necessaria attenzione alle opportunità offerte dalle curve dei tassi d'interesse a breve termine dei diversi Paesi considerati, tenuto conto degli obiettivi e degli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea.

#### **3.4.5 Categoria di emittenti e settori industriali**

La componente azionaria sarà prevalentemente allocata su strumenti finanziari aventi caratteristiche di liquidabilità e diversificazione elevate, senza privilegiare quindi specifici settori economici. Per la componente obbligazionaria prevalenza di emittenti governativi e privati con «adeguata qualità creditizia» (c.d. investment grade), sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla compagnia.

#### **3.4.6 Aree geografiche di investimento**

I titoli di debito saranno presenti con prevalenza di quelli quotati sui mercati “dell'area Euro”, mentre per quanto riguarda i titoli di capitale saranno prevalenti quelli quotati sui mercati esteri rispetto al mercato italiano, con particolare attenzione per quelli di Stati Uniti, Canada, Giappone e dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Eventuali investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti avranno natura residuale.

### **3.4.7 Il benchmark**

Il benchmark, rappresentativo della politica di gestione adottata, è il seguente:

- 30% MSCI Daily Total Return World Index
- 40% MSCI Daily Total Return EMU Index
- 15% MSCI Italy IMI Net Total Return Index (MIMLITAN)
- 15% ICE BofAML Italy Treasury Bill Index (G0IB)

I suddetti indici sono espressi in euro.

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo interno rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

### **Art.4 – Revisione contabile**

Il "Rendiconto annuale sulla gestione" predisposto per ciascuno dei Fondi interni, è sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24/2/98 n. 58. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti all'art.3 del presente Regolamento dei Fondi interni, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei Fondi interni nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi interni alla fine di ogni esercizio.

### **Art.5 – Spese ed oneri a carico dei Fondi interni**

#### **5.1 Spese ed oneri**

Sono a carico dei Fondi interni CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO, CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE, CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO, CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO le spese rappresentate nella tabella seguente.

Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo interno stesso con periodicità mensile.

L'entità delle spese non predeterminate, di cui alla tabella seguente, viene rappresentata a consuntivo, anno per anno, nel Rendiconto annuale di ciascun fondo interno.

<b>Tipologia</b>	<b>Importo percentuale annuo</b>	<b>Periodicità di addebito</b>	<b>Modalità di prelievo</b>
<b>Commissione di gestione</b>	CREDEMVITA FUTURA OBBLIGAZIONARIO: 1,60% CREDEMVITA FUTURA FLESSIBILE: 1,80% CREDEMVITA FUTURA BILANCIATO: 1,95% CREDEMVITA FUTURA AZIONARIO: 2,10%	Settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
<b>Spese di certificazione</b>	Non predeterminato	Settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
<b>Spese di pubblicazione</b>	Non predeterminato	Settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
<b>Interessi passivi</b>	Non predeterminato	Settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
<b>Spese e oneri di intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza</b>	Non predeterminato	Non predeterminato	dal patrimonio di ciascun Fondo interno

Sono inoltre a carico dei Fondi Interni, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sui Fondi Interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

#### **Art.6 – Criteri di valutazione del patrimonio**

Il valore complessivo netto di ogni Fondo interno è la risultante della valorizzazione a prezzi correnti delle attività nette del Fondo interno stesso, tenuto conto della quota parte degli oneri maturati di diretta pertinenza.

La posizione netta delle attività si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dal controvalore delle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite



relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la posizione netta di liquidità.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio indicativi accertati dalla BCE (Banca Centrale Europea) il giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da quest'ultima non accertati, sulla base dei tassi di cambio rilevati nella medesima giornata su mercati di contribuzione di rilevanza e significatività internazionale.

Per la determinazione dei prezzi da applicare alle quantità come sopra individuate, si applicano i seguenti criteri di valutazione:

### **STRUMENTI FINANZIARI (compresi strumenti finanziari derivati)**

Quotati: il prezzo è quello di chiusura così come determinato sul mercato di quotazione principale. Gli strumenti finanziari quotati che risultano:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni;
- caratterizzati da prezzi scarsamente significativi a causa di volumi di negoziazione poco rilevanti e/o ridotta frequenza degli scambi;

sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati.

Non quotati: il prezzo è determinato svalutando ovvero rivalutando il costo di acquisto in base al presumibile valore di realizzo sul mercato.

### **QUOTE O AZIONI DI OICR / ETF**

Il prezzo è determinato sulla base dell'ultimo valore pubblicato.

In caso di prolungata assenza di valori pubblicati il prezzo sarà determinato sulla base del presumibile valore di realizzo.

### **STRUMENTI MONETARI ED ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI**

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse;

Per le operazioni di pronti contro termine (ed assimilabili) si provvede a distribuire la differenza tra prezzo a pronti e quello a termine proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del Contratto;

Le disponibilità liquide e le posizioni debitorie sono valutate al loro valore nominale.

Lo stile di gestione adottato non prevede l'utilizzo di strumenti finanziari che permettano a Credemvita di maturare crediti d'imposta. Nel caso in cui, per motivi ad oggi non prevedibili e/o indipendenti dalla volontà di Credemvita, la compagnia dovesse percepire crediti d'imposta, verranno riconosciuti ai Fondi interni e, pertanto, andranno a beneficio degli assicurati.

Per gli OICR / ETF in cui i Fondi Interni possono investire, di regola Credemvita non incassa, dalle società di gestione di tali strumenti finanziari, retrocessioni di commissioni di gestione. Nel caso in cui Credemvita percepisca retrocessioni di commissioni di gestione e/o riconoscimento di utilità, vengono riconosciute ai Fondi Interni e, pertanto, vanno a beneficio degli assicurati, e vengono rappresentate nel rendiconto di gestione annuale. Tali commissioni di gestione e/o utilità vengono riconosciute ai Fondi Interni in base al principio di cassa (nel primo calcolo del valore quota successivo all'incasso da parte di Credemvita).

## **Art.7 – Criteri di determinazione del valore unitario delle quote**

**7.1** Per il calcolo del valore unitario della quota di ogni Fondo interno, Credemvita calcola settimanalmente, nel così detto “Giorno di Calcolo”, il valore unitario della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al “Giorno di Riferimento”.

Il Giorno di Riferimento è il primo giorno lavorativo di ogni settimana. In ogni caso il Giorno di Calcolo sarà il primo giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo interno sulla base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
- di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse degli Aderenti;
- delle particolari caratteristiche di eventuali attività finanziarie “strutturate” utilizzate per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali attività finanziarie;
- in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto del Fondo interno;

Credemvita potrà, e ciò nell'esclusivo interesse degli Aderenti, posticipare il “Giorno di Riferimento” e dunque il “Giorno di Calcolo” nonché la determinazione del valore unitario della quota e/o del valore complessivo netto del Fondo interno per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.

**7.2** Il primo valore unitario della quota di ogni Fondo interno è fissato in 10,00 Euro.

**7.3** Il valore complessivo netto di ogni Fondo interno è calcolato con le modalità indicate all'art.6 del presente Regolamento.

**7.4** Credemvita sospende il calcolo del valore unitario della quota per cause di forza maggiore laddove non sia possibile la compiuta e corretta determinazione della relativa quota. Terminati i predetti impedimenti, Credemvita si adopererà tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla cessazione della situazione di impedimento, per determinare, in buona fede, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione.

Credemvita ha, inoltre, la facoltà di sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo interno.

**7.5** Il valore unitario della quota di ogni Fondo interno è pubblicato sul sito internet di Credemvita ([www.credemvita.it](http://www.credemvita.it)) entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.

## **Art.8 – Modifiche al Regolamento e fusione dei Fondi Interni**

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo Interno con altro Fondo di Credemvita avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, Credemvita provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Credemvita provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

## **DISCLAIMER**

Fonte: MSCI. I dati MSCI comprendono un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e come richiesto da, Credemvita. I dati MSCI sono finalizzati ad un esclusivo uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati in relazione alla creazione o all'offerta di titoli, prodotti finanziari o indici. Né MSCI né altre terze parti coinvolte o correlate nella compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (di seguito "le Parti MSCI") rilasciano garanzie o dichiarazioni, espresse o implicite, in relazione a tali dati (o ai risultati ottenuti dall'uso di tali dati) e le Parti MSCI con la presente rinunciano espressamente a tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare rispetto a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, in nessun caso alle Parti MSCI potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di altro genere (inclusa la perdita di profitto) indipendentemente dal fatto che fosse nota la possibilità del verificarsi di tali danni

Fonte: ICE. Gli Indici di ICE Data Indices, LLC (“ICE DATA”) sono utilizzati previo consenso. ICE DATA, le sue affiliate e i loro rispettivi fornitori terzi declinano ogni e qualsiasi garanzia e dichiarazione, espressa e/o implicita, compresa ogni garanzia di commerciabilità o conformità per un particolare scopo o uso, inclusi gli indici index data e ogni altro dato incluso, correlato o derivante da esso. Né gli indici di The Ice, né le sue affiliate né i rispettivi fornitori terzi saranno soggetti ad alcun danno o responsabilità per quanto riguarda l’accuratezza, adeguatezza, completezza o tempestività degli indici o dei dati degli indici o di qualsiasi loro componente, gli indici ed i dati sugli indici e tutti i loro componenti sono forniti su base “as is” e il loro utilizzo è a proprio rischio e responsabilità. ICE DATA, le sue affiliate e i rispettivi fornitori di terze parti non sponsorizzano, approvano o raccomandano la presente Società né nessuno dei suoi prodotti o servizi.

Fonte: J.P. Morgan. Le informazioni sono state acquisite da fonti ritenute affidabili, tuttavia J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o l’accuratezza. L’indice è utilizzato previa autorizzazione. L’indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza previa approvazione scritta di J.P. Morgan. Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

## ALLEGATO 2: Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita

L'ammontare annuo della prestazione in rendita, si determina moltiplicando il capitale maturato, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, per il corrispondente coefficiente di conversione di cui alle seguenti tabelle diviso per 1000, individuato in base alla tipologia di rendita prescelta, all'età di calcolo ed alla rateazione. Per "età di calcolo" si intende l'età effettiva dell'Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d'anno, alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti "rettifiche" in anni:

<b>Age shifting valido indifferentemente per maschi e femmine</b>	
Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1908	+7
dal 1909 al 1917	+6
dal 1918 al 1922	+5
dal 1923 al 1927	+4
dal 1928 al 1940	+3
dal 1941 al 1948	+2
dal 1949 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1976	-1
dal 1977 al 1987	-2
dal 1988 al 1997	-3
dal 1998 al 2008	-4
dal 2009 al 2020	-5
dal 2021 in poi	-6

I coefficienti riportati nelle seguenti tabelle si riferiscono ad età espresse in anni interi.

In merito all'opzione di rendita vitalizia reversibile, considerata l'elevata numerosità delle possibili combinazioni di età tra la testa primaria (ovvero l'Aderente) e la reversionaria (detta anche seconda testa, ossia del soggetto designato a percepire le rate di rendita alla morte dell'Aderente), vengono riportati i coefficienti relativi ad alcune figure tipo. Per conoscere i coefficienti relativi ad altre casistiche potrà rivolgere specifica richiesta alla Compagnia.

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata posticipata

- Tavola A62

- Tasso tecnico 0%

Importo della rendita annua per                      1.000,00 €                      di premio unico

N.B.: i coefficienti sotto indicati non tengono conto dello shiftage.

età	Coefficienti di conversione			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	24,07914	23,93327	23,86099	23,81305
51	24,65471	24,50180	24,42606	24,37582
52	25,25704	25,09659	25,01713	24,96444
53	25,88793	25,71940	25,63595	25,58062
54	26,54943	26,37220	26,28447	26,22631
55	27,24388	27,05729	26,96495	26,90374
56	27,97475	27,77805	27,68074	27,61624
57	28,74525	28,53761	28,43491	28,36685
58	29,55897	29,33945	29,23091	29,15899
59	30,42001	30,18757	30,07267	29,99656
60	31,33206	31,08552	30,96370	30,88302
61	32,29967	32,03773	31,90835	31,82268
62	33,32947	33,05063	32,91296	32,82181
63	34,42683	34,12942	33,98263	33,88547
64	35,59760	35,27970	35,12288	35,01910
65	36,84934	36,50881	36,34089	36,22980
66	38,19058	37,82493	37,64471	37,52552
67	39,63044	39,23684	39,04296	38,91476
68	41,17964	40,75483	40,54569	40,40745
69	42,84999	42,39021	42,16400	42,01453
70	44,65464	44,15554	43,91015	43,74807
71	46,60820	46,06475	45,79774	45,62145
72	48,72786	48,13416	47,84270	47,65035
73	51,03170	50,38091	50,06170	49,85113
74	53,54056	52,82466	52,47384	52,24254
75	56,27938	55,48890	55,10193	54,84693
76	59,27669	58,40043	57,97194	57,68976
77	62,56525	61,58986	61,11348	60,79997
78	66,18202	65,09158	64,55973	64,20997
79	70,15768	68,93352	68,33731	67,94554
80	74,52765	73,14773	72,47676	72,03624
81	79,32968	77,76807	77,01010	76,51294
82	84,58944	82,81620	81,95717	81,39432
83	90,36341	88,34273	87,36590	86,72660
84	96,69792	94,38762	93,27339	92,54506
85	103,61940	100,97106	99,69702	98,86537
86	111,18038	108,13713	106,67713	105,72551
87	119,48997	115,98199	114,30412	113,21225
88	128,55304	124,50176	122,57038	121,31575
89	138,31780	133,63887	131,41615	129,97495
90	148,62723	143,23842	140,68794	139,03749

## Coefficienti di conversione in rendita certa 5 e poi vitalizia posticipata

- Tavola A62

- Tasso tecnico 0%

Importo della rendita annua per

1.000,00 €

di premio unico

N.B.: i coefficienti sotto indicati non tengono conto dello shiftage.

età	Coefficienti di conversione			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	24,06906	23,92418	23,85240	23,80478
51	24,64336	24,49157	24,41637	24,36649
52	25,24429	25,08510	25,00625	24,95396
53	25,87372	25,70657	25,62380	25,56892
54	26,53371	26,35801	26,27103	26,21337
55	27,22665	27,04174	26,95023	26,88956
56	27,95588	27,76103	27,66463	27,60072
57	28,72461	28,51900	28,41729	28,34989
58	29,53638	29,31909	29,21164	29,14044
59	30,39517	30,16518	30,05149	29,97617
60	31,30469	31,06089	30,94040	30,86060
61	32,26946	32,01057	31,88267	31,79797
62	33,29574	33,02033	32,88433	32,79428
63	34,38881	34,09529	33,95040	33,85448
64	35,55444	35,24100	35,08635	34,98400
65	36,79991	36,46454	36,29913	36,18969
66	38,13331	37,77370	37,59643	37,47917
67	39,56331	39,17687	38,98647	38,86056
68	41,09984	40,68366	40,47871	40,34323
69	42,75376	42,30453	42,08343	41,93731
70	44,53698	44,05094	43,81187	43,65393
71	46,46256	45,93545	45,67635	45,50523
72	48,54546	47,97244	47,69098	47,50516
73	50,80124	50,17684	49,87037	49,66812
74	53,24687	52,56501	52,23059	52,01000
75	55,90132	55,15529	54,78969	54,54864
76	58,78465	57,96705	57,56672	57,30290
77	61,91696	61,01996	60,58113	60,29207
78	65,31858	64,33366	63,85225	63,53530
79	69,00211	67,92038	67,39214	67,04452
80	72,97809	71,79078	71,21149	70,83047
81	77,25323	75,95171	75,31726	74,90015
82	81,82414	80,39970	79,70592	79,25001
83	86,69552	85,14099	84,38444	83,88750
84	91,85196	90,16309	89,34174	88,80243
85	97,25054	95,42795	94,54203	93,96051
86	102,84457	100,89387	99,94601	99,32393
87	108,61128	106,53768	105,53030	104,86922
88	114,49402	112,30081	111,23541	110,53631
89	120,43343	118,12372	117,00178	116,26558
90	126,35686	123,93611	122,76019	121,98856

## Coefficienti di conversione in rendita certa 10 e poi vitalizia posticipata

- Tavola A62

- Tasso tecnico 0%

Importo della rendita annua per

1.000,00 €

di premio unico

N.B.: i coefficienti sotto indicati non tengono conto dello shiftage.

<b>Coefficienti di conversione</b>				
<b>età</b>	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>	<b>Mensile</b>
50	24,03807	23,89469	23,82364	23,77650
51	24,60905	24,45891	24,38452	24,33518
52	25,20646	25,04907	24,97111	24,91940
53	25,83215	25,66698	25,58518	25,53094
54	26,48816	26,31464	26,22873	26,17176
55	27,17682	26,99432	26,90398	26,84409
56	27,90133	27,70914	27,61403	27,55099
57	28,66470	28,46205	28,36179	28,29535
58	29,47028	29,25631	29,15049	29,08037
59	30,32179	30,09557	29,98373	29,90963
60	31,22273	30,98324	30,86486	30,78644
61	32,17725	31,92333	31,79787	31,71478
62	33,19087	32,92127	32,78811	32,69993
63	34,26823	33,98158	33,84005	33,74634
64	35,41428	35,10908	34,95844	34,85873
65	36,63503	36,30964	36,14910	36,04286
66	37,93694	37,58957	37,41827	37,30492
67	39,32666	38,95538	38,77236	38,65129
68	40,81145	40,41418	40,21843	40,08898
69	42,39847	41,97307	41,76355	41,62503
70	44,09465	43,63896	43,41462	43,26634
71	45,90637	45,41827	45,17808	45,01937
72	47,83918	47,31678	47,05984	46,89009
73	49,89702	49,33863	49,06410	48,88277
74	52,08216	51,48649	51,19374	51,00042
75	54,39441	53,76092	53,44968	53,24418
76	56,83040	56,15935	55,82973	55,61213
77	59,38395	58,67631	58,32877	58,09936
78	62,04270	61,30102	60,93679	60,69637
79	64,78318	64,01206	63,63334	63,38334
80	67,57375	66,78031	66,39053	66,13320
81	70,37577	69,56919	69,17279	68,91103
82	73,15093	72,33975	71,94087	71,67739
83	75,87371	75,06541	74,66768	74,40486
84	78,51781	77,71960	77,32656	77,06673
85	81,05398	80,27364	79,88907	79,63474
86	83,45604	82,70241	82,33068	82,08471
87	85,70273	84,98525	84,63099	84,39646
88	87,77764	87,10153	86,76737	86,54602
89	89,67044	89,03975	88,72772	88,52091
90	91,36974	90,78908	90,50151	90,31081



## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata posticipata con controassicurazione

- Tavola A62

- Tasso tecnico 0%

Importo della rendita annua per 1.000,00 € di premio unico

N.B.: i coefficienti sotto indicati non tengono conto dello shiftage.

età	Coefficienti di conversione			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	23,78620	23,64384	23,57330	23,52650
51	24,33974	24,19070	24,11687	24,06789
52	24,91996	24,76375	24,68638	24,63507
53	25,52837	25,36447	25,28330	25,22948
54	26,16651	25,99434	25,90910	25,85259
55	26,83661	26,65554	26,56592	26,50651
56	27,54103	27,35036	27,25601	27,19347
57	28,28204	28,08101	27,98157	27,91566
58	29,06229	28,85006	28,74510	28,67555
59	29,88444	29,66008	29,54915	29,47567
60	30,75117	30,51365	30,39627	30,31851
61	31,66516	31,41337	31,28898	31,20659
62	32,62947	32,36218	32,23017	32,14276
63	33,64663	33,36248	33,22220	33,12934
64	34,71930	34,41683	34,26756	34,16877
65	35,85065	35,52824	35,36920	35,26396
66	37,04385	36,69972	36,53005	36,41780
67	38,30198	37,93420	37,75294	37,63307
68	39,62775	39,23420	39,04034	38,91216
69	41,01957	40,59804	40,39051	40,25332
70	42,47576	42,02393	41,80161	41,65469
71	43,99352	43,50901	43,27073	43,11333
72	45,56471	45,04518	44,78983	44,62120
73	47,18890	46,63189	46,35829	46,17767
74	48,86037	48,26346	47,97044	47,77706
75	50,56710	49,92804	49,61452	49,40769
76	52,30292	51,61952	51,28447	51,06351
77	54,07187	53,34179	52,98409	52,74827
78	55,85378	55,07513	54,69389	54,44265
79	57,62119	56,79284	56,38754	56,12053
80	59,33576	58,45777	58,02844	57,74571
81	60,97305	60,04631	59,59342	59,29528
82	62,58090	61,60503	61,12842	60,81475
83	64,21186	63,18487	62,68360	62,35382
84	65,88628	64,80549	64,27828	63,93155
85	67,59272	66,45570	65,90142	65,53700
86	69,29648	68,10192	67,51996	67,13748
87	70,96998	69,71756	69,10778	68,70715
88	72,71205	71,39795	70,75855	70,33861
89	74,53909	73,15876	72,48758	72,04693
90	76,40221	74,95268	74,24835	73,78610

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata posticipata reversibile

- Tavola A62

- Tasso tecnico 0%

Importo della rendita annua per 1.000,00 € di premio unico  
 N.B.: i coefficienti sotto indicati non tengono conto dello shiftage.

### Percentuale di reversibilità 100%

età testa primaria	età reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
65	60	29,02040	28,80878	28,70412	28,63477
66	61	29,87960	29,65531	29,54442	29,47096
67	62	30,78997	30,55185	30,43417	30,35622
68	63	31,75602	31,50279	31,37768	31,29483
69	64	32,78270	32,51291	32,37967	32,29145
70	65	33,87565	33,58764	33,44546	33,35135
71	66	35,04115	34,73308	34,58106	34,48046
72	67	36,28621	35,95596	35,79308	35,68531
73	68	37,61870	37,26387	37,08895	36,97325
74	69	39,04739	38,66523	38,47694	38,35243
75	70	40,58212	40,16948	39,96630	39,83198
76	71	42,23389	41,78717	41,56733	41,42205
77	72	44,01531	43,53032	43,29181	43,13426
78	73	45,94000	45,41193	45,15242	44,98105
79	74	48,02249	47,44575	47,16255	46,97562
80	75	50,27965	49,64778	49,33776	49,13323

### Percentuale di reversibilità 50%

età testa primaria	età reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
65	60	32,46962	32,20493	32,07420	31,98763
66	61	33,52773	33,24558	33,10628	33,01406
67	62	34,65530	34,35394	34,20522	34,10678
68	63	35,85904	35,53648	35,37737	35,27208
69	64	37,14633	36,80031	36,62971	36,51684
70	65	38,52539	38,15332	37,96998	37,84872
71	66	40,00534	39,60429	39,40677	39,27618
72	67	41,59663	41,16322	40,94988	40,80888
73	68	43,31049	42,84083	42,60980	42,45716
74	69	45,15964	44,64925	44,39836	44,23266
75	70	47,15881	46,60251	46,32925	46,14886
76	71	49,32462	48,71638	48,41785	48,22086
77	72	51,67601	51,00879	50,68160	50,46579
78	73	54,23381	53,49937	53,13956	52,90237
79	74	57,01712	56,20593	55,80893	55,54736
80	75	60,04816	59,14911	58,70960	58,42021

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA II”**

### **Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA II”**

**Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA II”. La valuta di denominazione è l’Euro. La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011. La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti. Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.**

### **Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento**

L’obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti. La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.

La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.

Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 25% della gestione.

Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La gestione separata può inoltre investire:

- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 5% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf

(Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 40% del portafoglio,  
- in investimenti alternativi (OICR non armonizzati aperti o chiusi, FIA italiani o UE, ecc...) fino a un massimo del 10% del portafoglio.

La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.

Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio possono rappresentare fino al 10% del portafoglio.

Le operazioni con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l'utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana

**e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.**

### **Art.3 – Tasso medio di rendimento**

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l'anno solare (dall'01/01 al 31/12 di ogni anno).

Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:

- le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
- le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.

Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del

03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

**La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.**

#### **Art.4 – Certificazione**

La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

#### **Art.5 – Norme finali**

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Credemvita Spa